



COMUNE DI VIAREGGIO U.O. PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

**A cura di:
Ufficio comunale di Protezione Civile**

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITA'

Art. 2 – IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 – FUNZIONI DEL SERVIZIO

TITOLO II – STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4 – COMPONENTI LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 5 – IL SINDACO

Art. 6 - IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7 – L'UNITA' DI CRISI

Art. 8 – IL SERVIZIO COMUNALE DI PRONTA REPERIBILITA'

TITOLO III – IL VOLONTARIATO

Art. 9 – LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 10 – IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 11 – UTILIZZO RISORSE E MEZZI

Art. 12 – CONVENZIONI – PROTOCOLLI D'INTESA

TITOLO IV – ATTIVITA' ED INIZIATIVE

Art. 13 – IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14.– C.O.C. (Centro Operativo Comunale)

Art. 15 – PIANIFICAZIONE NAZIONALE, REGIONALE PROVINCIALE E INTERCOMUNALE.

Art. 16 - AIUTI ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA'.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 17 – NORME FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle specifiche leggi nazionali e regionali, disciplina l'ordinamento, i compiti e le funzioni comunali in materia di Protezione Civile.
2. A tal fine è operante il servizio comunale di Protezione Civile.

Art. 2 – IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il Servizio di Protezione Civile ha il compito di svolgere e favorire iniziative che perseguano finalità di tutela dell'incolumità della persona umana, integrità dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali o da altri eventi.

Art. 3 – FUNZIONI DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Protezione Civile, ispirato dall'art. 15 della L. 225/92 e in ottemperanza dell'art. 8 della L. R.T. n° 67/03 elabora, aggiorna e pubblicizza il Piano comunale di protezione civile, redatto secondo le disposizioni Nazionali e Regionali, collaborando costantemente con le Istituzioni locali che vi concorrono.
2. Il Servizio di Protezione Civile, favorisce la formazione tecnica e culturale degli operatori di protezione civile ad ogni livello, attiva momenti d'incontro con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per favorire modelli di comportamento e conoscenza dei rischi.
3. Il Servizio di Protezione Civile, coadiuva il Sindaco, nella sua veste di prima autorità comunale di Protezione Civile, nelle diverse attività legate alla previsione, prevenzione soccorso delle emergenze e ritorno alla normalità della popolazione.

TITOLO II – STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4 – COMPONENTI LA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Sono componenti della Struttura comunale di Protezione civile secondo l'art. 2 del Regolamento Regionale 1 dicembre 2004 n° 69 (69/R) e come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 settembre 2006, n. 44/R:
Il Sindaco
Il Servizio comunale di Protezione civile
L'Unità di Crisi
Le organizzazioni di Volontariato
Il Gruppo comunale di Protezione Civile

Art. 5 – IL SINDACO

1. Il Sindaco è autorità locale di Protezione Civile ed in tale veste è il responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile disciplinato da presente Regolamento;
2. Coordina tutte le attività di Protezione Civile;
3. Il ruolo e le competenze del Sindaco sono regolate dalla normative vigente in materia.
4. Il Sindaco è il responsabile della Comunicazione alla popolazione ed in particolare all'informazione, aggiornamento e consigli comportamentali relativi alla gestione dell'emergenza;

Art. 6 - IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il servizio comunale di Protezione civile ha sede presso il Palazzo comunale in Piazza Nieri e Paolini, 1 e, in caso di allerta meteo o in scenari di emergenza, attiva il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) nell'ex Tribunale ora comando PM via Nino Bixio, che assume la fisionomia di "Centro Situazioni" e Sala Operativa.

Il servizio comunale di Protezione civile cura:

- l'adempimento di tutti gli aspetti amministrativi del Servizio;
- l'aggiornamento della pianificazione comunale ogni volta che si rende necessario e, comunque, almeno una volta l'anno;
- l'organizzazione di tutte le attività ordinarie di previsione e prevenzione;
- l'organizzazione delle attività in emergenza;
- l'organizzazione delle iniziative di formazione e addestramento del personale mediante esercitazioni finalizzate a testare le procedure previste nel Piano di Protezione civile;
- la partecipazione ad attività di pianificazione intercomunale, provinciale, regionale e nazionale;
- ogni altra attività ad essa demandata dal Sindaco nell'ambito del settore di Protezione civile.

Art. 7 – L'UNITA' DI CRISI

1. L'Unità di Crisi è un organismo di coordinamento presieduto dal Sindaco che attua le sue funzioni strategico – operative per fronteggiare al meglio situazioni di criticità locali che impongano la messa in campo di tutte le forze presenti all'interno della struttura comunale.

Fanno parte dell'Unità di Crisi:

- ✓ Il Responsabile del Servizio comunale di Protezione Civile;
- ✓ Il Responsabile del Comando di Polizia Municipale;
- ✓ Il Responsabile del Settore Ambiente – Verde Pubblico;
- ✓ Il Responsabile del Settore Progettazione Servizi manutentivi;
- ✓ Il Responsabile del Settore Scuola;

2. L'Unità di Crisi può essere composta, secondo le criticità del caso, anche da altri esperti di Aziende specializzate locali, o solo da alcuni responsabili dei servizi di cui sopra o da altri responsabili di settori dell'Amministrazione comunale;

3. I Responsabili dei settori comunali, in caso di necessità, saranno contattati direttamente dal Sindaco o suo delegato e dovranno raggiungere il C.O.C. entro 1 ora o comunque nel minor tempo possibile.

Art. 8 – IL SERVIZIO COMUNALE DI PRONTA REPERIBILITA'

1. E' istituito dal Comune di Viareggio il servizio comunale di Pronta reperibilità (H24) che costituisce una garanzia di primo intervento per ogni necessità del Comune ritenuta imprevista e urgente;
2. Il servizio comunale di Pronta reperibilità (H24) è istituito secondo i principi previsti nel CCNL Regioni ed Enti Locali e si rende operativo secondo il Regolamento Comunale del Servizio di reperibilità;
3. Il servizio comunale di Protezione Civile, come da Piano Comunale di Emergenza e visto l'art. 2 del regolamento del servizio di reperibilità, in caso emergenza, può attivare la squadra di pronta reperibilità in turno.

TITOLO III – IL VOLONTARIATO

Art. 9 – LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. Le organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, operano in stretta collaborazione con il servizio comunale di Protezione Civile che, sia in emergenza che in tempo di pace, ne coordina tutte le attività. Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, le organizzazioni di volontariato di fiducia dell'A.C.:
 - contribuiscono all'aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile;
 - partecipano alle attività previste nel Piano comunale di Protezione civile compreso le operazioni di prevenzione e soccorso, formazione, studio ed esercitazioni.

2. Le associazioni di Volontariato che partecipano alle attività di cui sopra e risultano iscritte nell'elenco regionale di protezione civile (art. 13 L.R.T. 67/03) possono beneficiare dei contributi previsti dalla legge 225/92 art. 18, L.R.T. 67/03 art. 14 e D.P.R. 194/2001.

Art. 10 – IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento, il Comune di Viareggio avvia le procedure di istituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile che sarà formato da liberi cittadini residenti nel comune di Viareggio e comuni limitrofi selezionati mediante emissione di un bando pubblico. Il gruppo una volta formato, sarà coordinato dal Servizio Comunale di Protezione Civile, e garantirà gratuitamente l'operatività volontaria a totale beneficio della pubblica e privata incolumità.
2. Il Gruppo comunale di Protezione Civile è presieduto dal Sindaco (o suo delegato) ed è regolamentato da un proprio statuto redatto dall'A.C..
3. L'ufficio comunale di Protezione Civile, nelle procedure di istituzione, potrà applicare criteri necessari per una eventuale selezione delle domande di partecipazione al gruppo comunale che saranno pubblicizzate da bando pubblico, al fine di garantire un livello ottimale di qualità operativa della struttura;
4. La sede del Gruppo comunale di P.C. sarà il Centro Comunale di Protezione Civile, e i componenti saranno identificati da un divisa di riconoscimento e alta visibilità stabilita dall'ufficio comunale di protezione civile.

Art. 11 – UTILIZZO RISORSE E MEZZI

1. Il Servizio Comunale di Protezione Civile utilizza mezzi, materiali ed equipaggiamenti del Comune o, comunque, disponibili previo accordo presso aziende territoriali, enti Locali, Az. USL, gruppi di volontariato o messi a disposizione da privati cittadini;

2. Fatto salvo accordi particolari tra le parti, sarà a carico del comune l'onere di costi assicurativi, carburanti o riparazioni per danneggiamenti avvenuti durante l'attività svolta dai mezzi di proprietà comunale;
3. E' facoltà del Servizio Comunale di Protezione Civile mettere a disposizione di Associazioni di Volontariato di fiducia, con la forma del comodato, mezzi e attrezzature per lo svolgimento di attività di Protezione Civile. Tale disponibilità dovrà essere regolamentata mediante protocollo d'intesa e/o convenzione.

Art. 12 – CONVENZIONI E PROTOCOLLI D'INTESA

1. Per tutte le attività inerenti la materia di Protezione Civile, così come previste all'interno del Piano comunale di Protezione Civile, l'A.C. può stipulare convenzioni ed accordi con Enti Pubblici, Enti Privati, Fondazioni, Associazioni, Scuole e Università per l'erogazione di servizi, forniture, trasmissioni dati, informazioni, studi e quanto ritenuto necessario per l'effettiva conduzione di un Servizio Comunale di Protezione Civile pienamente adeguato alle necessità dell'amministrazione Comunale e della Cittadinanza.

TITOLO IV – ATTIVITA' ED INIZIATIVE

Art. 13 – C.O.C. (Centro Operativo Comunale)

1. Il Centro Operativo Comunale è il principale luogo di attività del Servizio Comunale di Protezione Civile in caso di gestione di una emergenza locale. Il C.O.C. ha sede presso l'ex Tribunale di Viareggio, ora comando di P.M., via Nino Bixio q.re Marco Polo, che risponde a tutti i principi fondamentali raccomandati dalla Circolare 12/10/2008 del Dipartimento Nazionale di Protezione civile (facile collegamento alla grande viabilità, ampia zona adiacente adibita a parcheggio, vicino a campi sportivi da usare come elisuperficie), come da delibera di GM n° 140/016. Vi si articolano le attività di monitoraggio del territorio, di direzione e controllo di tutte le attività coordinate dalla Protezione Civile. Il C.O.C. è strutturato per funzioni operative secondo il metodo "Augustus" come meglio specificato nel Piano comunale di Protezione civile.

2. I responsabili delle funzioni operative saranno avvisati formalmente della loro funzione dal Servizio comunale di Protezione civile entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Art. 14 – IL CENTRO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

1. Dopo il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha messo a disposizione del Comune di Viareggio le risorse economiche per la realizzazione di un Centro Operativo Comunale di gestione delle emergenze. E' in fase di implementazione una struttura operativa sita a Viareggio via Aurelia nord presso ex area FS che comprende:

Piano terra: magazzino risorse, foresteria.

Piano primo: sala operativa (sede di C.O.C.), sala radio comunicazioni.

Piano secondo: sala formazione.

Piano Terzo: sala riunioni.

Art. 15.–PIANIFICAZIONE NAZIONALE, REGIONALE PROVINCIALE E INTERCOMUNALE.

1. Il Comune partecipa, attraverso il Servizio di Protezione Civile, alla pianificazione nazionale, regionale provinciale e intercomunale ed alle attività di Protezione Civile ad essa connesse, sia relativamente alle attività programmate che a quelle emergenziali.
3. Il Comune può stipulare accordi preventivi con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Prefettura di Lucca, Regione Toscana, Provincia di Lucca ed altri Enti di cui all'art. 12, ai fini dell'espletamento di attività di comune interesse, concordando la messa a disposizione di proprio personale specializzato per coordinare incontri, esercitazioni, corsi, seminari e convegni.

4. Il Servizio Comunale di protezione civile, attraverso il suo personale specializzato, promuove attività di formazione con Enti, Associazioni, Scuole di ogni ordine e grado, cittadinanza, al fine di promuovere la cultura di protezione civile.

Art. 16 – AIUTI ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA’.

1. Il Comune partecipa in qualità di organizzatore, su richiesta esterna o di sua iniziativa, ad attività che abbiano come fine l’aiuto alle popolazioni di altri comuni sia italiani che esteri, colpiti da calamità naturali o causate dall’uomo, favorendo l’invio di materiali e mezzi, raccogliendo contributi economici, promuovendo sottoscrizioni, comandando proprio personale specializzato a supporto delle comunità che ne facciano esplicita richiesta al comune o mediante coinvolgimento diretto degli organi di Provincia, Regione, Stato Italiano.
2. Il Comune, può stabilire contatti e rapporti di collaborazione ed aiuto con Comuni ed altri enti Pubblici e Privati, finalizzati alla realizzazione di iniziative di solidarietà. Saranno possibili forme di gemellaggio straordinario, adozioni fra Comuni, scambi di ospitalità individuale e collettiva e quant’altro abbia la caratteristica dell’iniziativa umanitaria finalizzata al servizio ed all’aiuto delle popolazioni colpite da calamità e disastri secondo i criteri che hanno caratterizzato il Comune di Viareggio con i comuni di San Demetrio né Vestini (sisma Abruzzo 2009) e San Felice sul Panaro (sisma Emilia 2012), Cerveteri e Torrita di Amatrice (sisma centro Italia 2016).
3. Sarà cura del Servizio Comunale di Protezione civile avviare le procedure di riconoscimento delle “Benemerenze” con il dipartimento nazionale di Protezione Civile;

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 17 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla pianificazione comunale, provinciale e regionale (L.100/012) nonché alle direttive del dipartimento Nazionale di Protezione civile.